



*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

Al Presidente del Consiglio Regionale
Al Presidente della Giunta Regionale
Al Rappresentante dell'Opposizione
All'Assessore regionale all'Istruzione
Al Presidente della I Commissione Permanente
Al Presidente della II Commissione Permanente
Al Segretario Generale
Al Direttore Generale Attività Legislativa

e, p.c.

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge -Reg. Gen.n.749- ad iniziativa del consigliere Marciano, recante
*“Legge a sostegno delle buone pratiche per le politiche integrate di sicurezza.
Istituzione di “punti lettura” rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e
ai loro genitori”.*

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DI MERITO

Si comunica che la VI Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 19 maggio 2020, ha licenziato la proposta di legge in oggetto, ed ha espresso parere favorevole all'unanimità (Gruppi PD, De Luca Presidente-L'Italia è Popolare, Campania Libera-PSI-Davvero Verdi, FI e Fd'I-AN), in ordine all'approvazione dell'Assemblea regionale.

La Commissione ha indicato i seguenti relatori:

- ✓ consigliere Antonio Marciano (PD), per la maggioranza,
- ✓ consigliere Ermanno Russo (FI), per la minoranza.

IL PRESIDENTE

-Tommaso Amabile-



*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

Proposta di legge

Reg. Gen.n.749
ad iniziativa del consigliere Antonio Marciano,
recante:

*“Legge a sostegno delle buone pratiche per le politiche integrate di sicurezza.
Istituzione di “punti lettura” rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei
anni di età e ai loro genitori”*

approvata all'unanimità
(Gruppi PD, De Luca Presidente-L'Italia è Popolare, Campania Libera-PSI-Davvero Verdi, FI e
Fd'I-AN)
nella seduta della VI Commissione Consiliare Permanente del 19 maggio 2020

*Relatori
Antonio Marciano (PD), per la maggioranza
Ermanno Russo (FI), per la minoranza*

INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità*
- Art.2 Interventi*
- Art. 3 Monitoraggio e Valutazione*
- Art. 4 Norma finanziaria*
- Art. 5 Entrata in vigore*



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nel 1890, nei Principi di Economia, Alfred Marshall scriveva: *“Il più prezioso di tutti i capitali è quello investito negli esseri umani; e di quel capitale la parte più preziosa è il risultato delle cure e della influenza materne”*.

La ricerca economica ha confermato le intuizioni di Marshall. Il capitale umano – lo stock di competenze, capacità e abilità degli individui – è il risultato di un processo che ha le fondamenta nei primi anni di vita, nei primi mille giorni di vita, se non in utero.

E' unanimemente riconosciuto da numerosi dati che l'investimento nel capitale umano è l'intervento più produttivo anche da un punto di vista economico; lasciare al loro destino i bambini che nascono da famiglie in difficoltà socio-economica significa, di fatto, al di là delle lesioni dei diritti, condannare una parte consistente della popolazione ad un destino di marginalità e determinare per la società un carico di povertà e devianza che a livello territoriale può minare alla base qualsiasi possibilità di sviluppo. Ridurre la povertà e occuparsi della genitorialità può contribuire a realizzare una società migliore: sostenendo la relazione madre-bambino si può, infatti promuovere il benessere delle nuove generazioni. Il ritardo sociale, sanitario ed educativo, che si verifica fin dal concepimento e nei primi anni di vita dei bambini, rappresenta il determinante più importante per il mancato sviluppo sociale, individuale e collettivo dei nostri territori, nonché la causa più importante di esclusione e di devianza sociale. In tal senso occorre dare rinnovato slancio al programma “Nati per leggere” in particolare a quelli dei quartieri a rischio, scuole migliori, aperte molte ore al giorno, coinvolgere le migliori menti, i maestri di strada e i tanti insegnanti che con abnegazione si battono nelle periferie delle grandi città per realizzare un piano per le bambine e i bambini della Campania e non un progetto a termine.

RELAZIONE FINANZIARIA

Come previsto dall'articolo 9 della legge regionale 5 dicembre 2017, n.37 (Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale) si fa presente che per la realizzazione delle finalità del deliberato, l'entità e l'erogazione dei contributi da corrispondere viene stabilita con regolamento, adottato dalla giunta regionale con apposito capitolo di spesa corrente avente importo pari alle risorse prelevate ed allocate nella Missione 12 Programma 01 Titolo 1 e quantificate in euro 1.000.000,00 che consentirà l'apertura di circa 70 Centri di lettura comprendenti due operatori, arredi come fornitura base e libri come fornitura iniziale.



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali

Art.1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione Campania, in conformità all'articolo 1, comma 2, dello Statuto, ispira la propria azione ai principi della democrazia, dello stato di diritto e della centralità della persona umana, garantisce e promuove i principi di uguaglianza, solidarietà, libertà, giustizia sociale e pari opportunità tra donne e uomini.
2. La Regione, in attuazione della legge regionale 13 giugno 2003, n. 12 (Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza) e successive modifiche e della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 11 (Misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità) e successive modifiche, attraverso la collaborazione permanente, nell'ambito delle rispettive competenze, con lo Stato e gli enti locali:
 - a) persegue condizioni ottimali di sicurezza delle città e del territorio extraurbano e di tutela dei diritti di sicurezza dei cittadini;
 - b) promuove la realizzazione dei servizi integrati di sicurezza e di tutela sociale;
 - c) promuove interventi nel contesto di politiche volte a incentivare la lotta alla criminalità diffusa, la prevenzione della criminalità, la diffusione della legalità, il maggiore presidio del territorio e la fruibilità dei servizi.
3. La Fondazione Politiche Integrate di Sicurezza, d'ora in avanti "Fondazione Pol.i.s.", in conformità all'articolo 16 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2009) e successive modifiche, è individuata quale soggetto di riferimento per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.
4. La Regione, per il tramite della Fondazione Pol.i.s., aderisce al Programma nazionale di promozione della lettura in età precoce e di sostegno alla genitorialità denominato "*Nati per Leggere*" che, dal 1999, promuove la lettura alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori, al fine di consolidare la buona pratica in famiglia, e ne sostiene l'implementazione su tutto il territorio regionale.
5. Gli interventi previsti dalla presente legge rappresentano un servizio universale rivolto a tutti i minori fino a sei anni di età e ai loro genitori o adulti di riferimento, con particolare attenzione alle famiglie che vivono in contesti vulnerabili, dove è necessario intervenire per contrastare la povertà educativa e la devianza sociale, applicando dispositivi educativi di sviluppo umano e sociale già dai primi mesi di vita, nonché modelli di comunità generative centrate sulla prima infanzia e sul sostegno alla genitorialità.
6. La Regione, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 16 aprile 2012, n.7 (Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata) e successive modifiche, nell'ambito degli obiettivi definiti dall'articolo 8, comma 1, lettera c) dello Statuto, riconosce il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, quale strumento di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, promozione dei principi di legalità, solidarietà e inclusione sociale, occasione per un modello di sviluppo territoriale sostenibile e inclusivo e, laddove le condizioni lo consentono, si riserva la possibilità di realizzare gli interventi previsti dalla presente legge in beni confiscati alla criminalità organizzata, al fine di riqualificarli e restituirli alla collettività.



*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

7. La Regione, si impegna a garantire la qualità degli interventi educativi rivolti ai minori fino a sei anni di età e alle loro famiglie e a porre le migliori condizioni formative per qualificare e aggiornare gli operatori.

Art. 2
(Interventi)

1. La Regione, si impegna a istituire un sistema capillare di “punti lettura”, considerati presidi di legalità e dispositivi di prevenzione del disagio sociale.
2. I “punti lettura” sono spazi educativi specificamente allestiti e dotati di libri per le bambine e i bambini fino a sei anni di età, dove promuovere buone pratiche per lo sviluppo nei primi anni di vita, accrescere il potenziale umano, sostenere le competenze dei genitori attraverso la lettura di relazione intesa come strumento di efficacia scientificamente riconosciuto.
3. La Regione promuove e sostiene i “punti lettura” in spazi istituzionali, biblioteche, istituti scolastici, sedi di organizzazioni del Terzo Settore, servizi materno-infantili e presidi sanitari territoriali, strutture ospedaliere, istituti penitenziari, beni confiscati alla criminalità organizzata.
4. La Regione promuove la formazione e l’aggiornamento degli operatori e dei volontari che collaborano o intendono collaborare alle attività dei “punti lettura”, al fine di acquisire le competenze adeguate per svolgere attività socio-educative di lettura di relazione con i bambini, i loro genitori o adulti di riferimento.
5. La Regione si impegna a istituire un Albo degli operatori socio-educativi specializzati nella lettura di relazione, dal quale attingere per consentire le attività dei “punti lettura”.
6. Le risorse per la realizzazione delle misure previste dalla presente legge sono integrate da eventuali entrate provenienti dallo Stato, da persone fisiche o giuridiche e con regolamento adottato dalla Giunta Regionale sono disciplinate i criteri e le modalità di erogazione.

Art. 3
(Monitoraggio e Valutazione)

1. La Giunta regionale, dalla data di entrata in vigore, relaziona annualmente al Consiglio regionale sull’attuazione della legge e valuta i risultati conseguiti rispetto all’obiettivo di istituire una rete capillare di “punti lettura” per le bambine e i bambini fino a sei anni di età e i loro genitori.
2. La Fondazione Pol.i.s., per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, elabora strumenti di rilevazione finalizzati al monitoraggio degli interventi e alla valutazione dei risultati e dell’impatto del sistema dei “punti lettura” sul territorio regionale.

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con le risorse prelevate e allocate nella Missione 12 Programma 01 Titolo 1 e quantificate in euro 1.000.000,00 del bilancio di previsione finanziario della Regione Campania per il triennio 2020/2022.
2. Per i successivi esercizi finanziari si provvede con legge di bilancio.



*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

IL PRESIDENTE
-Tommaso Amabile-